



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 02/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SUSSIDIARIETA' CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.

L'anno duemilaventitre addì due del mese di marzo alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SUSSIDIARIETA' CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SUSSIDIARIETA' CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN PATTO DI SSIIDIARIETA CON L'ASSOCIAZIONE LA QUARTA LUNA PER LA CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, tra i quali i Comuni, il compito di favorire *l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*;
- che l'art. 4 della L. 59/1997, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", prevede che l'azione degli Enti Locali debba conformarsi, tra gli altri, al *principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati*, sottolineando come i Comuni debbano sostenere lo svolgimento di pubbliche funzioni da parte della società civile e le sue organizzazioni, qualora queste si propongano;
- che l'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", prevede espressamente che *i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*;
- che l'art. 24 del D. L. 133/2014, come convertito con modificazioni nella L. 164/2014, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", prevede che *i comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute*;
- che l'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede per i Comuni la possibilità, ove sia perseguito il pubblico interesse, sia materia discrezionale e non siano pregiudicati interessi di terzi, di stipulare accordi con gli interessati che possono determinare il contenuto o addirittura sostituire i provvedimenti di tipo amministrativo;
- che l'art. 2 dello Statuto Comunale di Valeggio sul Mincio riconosce tra le finalità dell'Ente Municipale stesso la tutela dei diritti fondamentali della comunità locale, la promozione dell'educazione ai valori etici della convivenza civile favorendo le formazioni sociali e le istituzioni che ne perseguono le finalità, la difesa del territorio, la promozione della cultura e la tutela del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni locali;
- che l'art. 3 del medesimo Statuto Comunale di Valeggio sul Mincio stabilisce che il Comune *nel realizzare le proprie finalità, adegua l'azione politico - amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza, ponendo come centralità dell'azione la dignità della persona*;
- che in data 18/9/2020 Rep. n. 10/S.P. è stato stipulato con l'Associazione "La Quarta Luna", con la facilitazione di MAG MUTUA PER L'AUTOGESTIONE COOP. SOC un Patto di sussidiarietà per la cura, tutela e rigenerazione di Villa Zamboni a Valeggio S.M. (VR) e lo sviluppo di una gestione condivisa avente scadenza il 18/9/2022;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 1/9/2022 la durata di tale patto è stata prorogata fino al 31/12/2022;
- che l'Associazione "La Quarta Luna" in data 20/6/2022, acquisita agli atti con prot. n. 13717, presentando il resoconto delle attività svolte in adempimento a quanto convenuto nel precedente patto e ha fatto richiesta di poter rinnovare il patto di solidarietà per la cura, tutela e la gestione condivisa della Villa;
- che in data 2/2/2023 l'Associazione ha presentato il progetto relativo alle finalità di cui sopra;

Considerato che con deliberazione del C.C. n. 49 del 29/10/2020, esecutiva, è stato approvato il Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e che, pertanto, il nuovo patto dovrà essere stipulato secondo le modalità previste nel succitato Regolamento e tener conto della situazione attuale in cui si trova la Villa e degli interventi di riqualificazione già previsti sulla stessa;

Visti, in particolare, gli artt. 11 (proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi) e 15 (interventi su aree verdi, sentieri collinari, beni paesaggistici o culturali) del Regolamento Comunale vigente;

Preso atto che la proposta di collaborazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 7/10/2022, come previsto da vigente Regolamento, al fine di acquisire eventuali osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o per far emergere eventuali effetti pregiudizievoli delle proposte stesse e che non è pervenuta alcuna osservazione al riguardo;

Preso atto che risulta pertanto possibile approvare apposito patto di collaborazione allegato alla presente proposta;

Accertato che nel progetto oggetto del presente patto sono riscontrabili tutti gli elementi di una genuina attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e che, pertanto, può essere conclusa dalla Pubblica Amministrazione un accordo ai sensi del citato art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Considerata l'urgenza di deliberare in merito, essendo il precedente patto scaduto il 31 Dicembre 2022;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di patto di collaborazione da stipularsi tra il Comune di Valeggio sul Mincio e l'Associazione La Quarta Luna, con sede a Valeggio sul Mincio in Via Zamboni n. 35, allegato alla presente proposta, per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, in particolare Villa Zamboni, autorizzando sin d'ora il Responsabile del Settore Affari Generali alla sua sottoscrizione con facoltà di apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di deliberare in merito, essendo il precedente patto scaduto il 31 Dicembre 2022.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO